

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 627

del 30/10/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione del Regolamento in materia di cessione dei crediti vantati verso l'Agenda di Tutela della Salute di Brescia.

**IL DIRETTORE GENERALE- DR. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Lara Corini



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto del Direttore Generale dell'ASL di Brescia n. 695 del 30.12.2011 era stato approvato il Regolamento in materia di cessione dei crediti vantati verso l'Azienda Sanitaria Locale di Brescia;

Ravvisata la necessità di ridefinire con apposito provvedimento – tenuto conto anche delle disposizioni normative e regolamentari nel frattempo intervenute – i principi e la procedura cui attenersi in materia di cessione del credito;

Richiamati:

- l'art. 1260 del codice civile che, al comma 1, dispone: "Il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge";
- l'art. 9 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E (sul contenzioso amministrativo) secondo il quale: " sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto, alcun sequestro, né convenirsi cessioni se non vi aderisca l'amministrazione interessata";
- l'art. 70, terzo comma, del Regio Decreto n. 2440 del 18.11.1923 secondo il quale "Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture, ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248...";
- l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 21 febbraio 1991, n. 52 "Disciplina della cessione dei crediti di impresa";
- il decreto n. 40 del 18.01.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le circolari n. 22 del 29.07.2008 e n. 29 del 08.10.2009 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contenenti chiarimenti in merito al decreto ministeriale n. 40 del 18.01.2008;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 13.04.2015, ultimo paragrafo, ad oggetto "Attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva";
- la legge n. 136 del 13 agosto 2010 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- le determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture n. 8 del 18 novembre 2010, punto 4, n. 10 del 22 dicembre 2010, punto 2.8 e n. 4 del 7 luglio 2011, punto 4.9;

Precisato che il riconoscimento/adesione della cessione da parte dell'Amministrazione non è – secondo l'insegnamento della dottrina e della giurisprudenza assolutamente prevalenti – elemento costitutivo della cessione medesima (la quale si perfeziona con il semplice consenso tra cedente e cessionario), ma integra un requisito estrinseco del negozio e, più precisamente, una condizione di efficacia del negozio stesso rispetto all'Amministrazione;

Ritenuto pertanto di approvare, anche in sostituzione di precedenti disposizioni in materia ed in particolare del Decreto D.G. ASL Brescia n. 695 del 30.12.2011, il testo regolamentare di cui all'allegato "A" (composto da n. 5 pagine) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sottolineato che l'istruttoria del procedimento concernente la cessione dei crediti viene demandata al Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziarie in



collaborazione con i Dirigenti degli assetti dell'Agenda responsabili del contratto dal quale discende il credito ceduto;

Precisato che l'adesione viene espressa dal Direttore Amministrativo in virtù di delega conferitagli dal Direttore Generale con nota prot. n. 0010598 del 05.02.2016, previa acquisizione del parere del Direttore Sanitario o del Direttore Sociosanitario nel caso in cui il soggetto cedente sia, rispettivamente, un erogatore sanitario o socio-sanitario;

Vista la proposta presentata del Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenda;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini che attesta altresì la legittimità del presente provvedimento;

D E C R E T A

- a) di approvare il Regolamento in materia di cessione dei crediti vantati verso l'ATS qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato "A" composto da n. 5 pagine);
- b) di precisare altresì che l'adesione alla cessione – la quale non è elemento costitutivo del negozio di cessione, bensì condizione di efficacia del negozio stesso verso l'Amministrazione – viene manifestata dal Direttore Amministrativo in conformità all'iter procedimentale esplicitato nelle premesse al presente provvedimento;
- c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenda;
- d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell' art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line -sezione Pubblicità legale- ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella



REGOLAMENTO IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI VANTATI VERSO ATS DI BRESCIA

ART. 1

Normativa di riferimento

I riferimenti normativi del presente regolamento sono:

- l'art. 1260 del codice civile che, al comma 1, dispone: "Il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge";
- l'art. 9 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E (sul contenzioso amministrativo) secondo il quale: " ... sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto, alcun sequestro, né convenirsi cessioni se non vi aderisca l'amministrazione interessata";
- l'art. 70, terzo comma, del Regio Decreto n. 2440 del 18.11.1923 secondo il quale "Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture, ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248..." ;
- la legge 21 febbraio 1991, n. 52 "disciplina della cessione dei crediti di impresa";
- il decreto n. 40 del 18.01.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le circolari n. 22 del 29.07.2008 e n. 29 del 08.10.2009 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contenenti chiarimenti in merito al decreto ministeriale n. 40 del 18.01.2008;
- la legge n. 136 del 13 agosto 2010 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e le relative determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture n. 8 del 18 novembre 2010, punto 4, n. 10 del 22 dicembre 2010, punto 2.8 e n.4 del 7 luglio 2011, punto 4.9;
- la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 15 del 13.04.2015 ultimo paragrafo ad oggetto: "attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva";
- l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Definizione

La cessione del credito è il contratto, disciplinato dall'art. 1260 del c.c., con il quale il creditore originario (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) la titolarità di un diritto di credito. La cessione, quindi, determina la successione a titolo particolare nel diritto e, per effetto della stessa, il debitore (debitore ceduto) è tenuto ad eseguire la prestazione verso il cessionario. Trattasi, pertanto, di istituto diverso dal mandato all'incasso poiché in quest'ultima tipologia contrattuale, inquadrabile nell'ambito dei rapporti di natura gestoria, non si verifica la traslazione della titolarità soggettiva da una sfera di disponibilità ad un'altra.

ART. 3

Cedibilità del credito



Il debitore può trasferire, ex art. 1260 c.c., a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Qualora il debitore ceduto sia una Pubblica Amministrazione e la cessione sia riferita a crediti derivanti dalle tipologie di contratto di cui all'art. 9 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. E, e all'art. 70, terzo comma, del Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923, in deroga al principio generale (art. 1260 del c.c.), il creditore cedente deve chiedere il consenso all'Amministrazione interessata.

Tale consenso non è elemento costitutivo della cessione medesima, la quale si perfeziona con il semplice consenso tra cedente e cessionario, ma integra una condizione di efficacia della cessione stessa nei confronti dell'Amministrazione ceduta.

Il consenso alla cessione, o il rifiuto della stessa, viene espresso dal Direttore Amministrativo in virtù di delega conferitagli dal Direttore Generale, previa valutazione dei Dirigenti degli assetti dell'Agenzia responsabili del contratto dal quale discende il credito ceduto che, anche con il supporto di altri servizi a vario titolo coinvolti (Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Servizio Affari Generali e Legali, ecc.) provvederà a predisporre la relativa comunicazione da trasmettere via pec al cedente ed al cessionario e, per conoscenza, al Servizio Risorse Economico Finanziarie, entro 45 giorni dalla notifica dell'atto.

ART. 4

Forma della cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii le cessioni di credito, ai fini dell'opponibilità, devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio e devono essere notificate all'Agenzia quale debitore ceduto.

ART. 5

Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione

Le cessioni relative a crediti di importo inferiore ad € 10.000,00 derivanti dai contratti in corso di esecuzione, dai contratti di appalto, somministrazione e fornitura disciplinati dal codice degli appalti, redatte con la forma di cui al precedente articolo e per le quali non deve essere applicata la procedura di cui alla circolare n. 29 del 08.10.2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono efficaci ed opponibili all'Agenzia se la stessa non le rifiuta con comunicazione da trasmettere, sia al cedente che al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica.

Le cessioni di cui al comma precedente pertanto si intendono tacitamente accettate se non rifiutate entro 45 giorni dalla notifica.

Qualora il credito ceduto sia superiore ad € 10.000,00 e derivi da contratti in corso, da contratti di somministrazione e fornitura e comunque da tutti i contratti disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016, deve essere attivata la procedura di cui alla circolare MEF n. 29 del 08.10.2009, avente ad oggetto Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Nuovi chiarimenti" ed inoltre alla circolare MEF n. 15 del 13.04.2015 ultimo paragrafo ad oggetto: "Attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva".

Ai sensi della normativa di cui al precedente comma, il soggetto cedente, in occasione della notifica della cessione, deve inoltrare all'Agenzia una richiesta di accettazione espressa della cessione del credito, accompagnata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali (All. A del decreto n. 40/2008) per consentire all'Agenzia di effettuare una prima verifica in capo al soggetto cedente.

L'Agenzia, ai sensi di quanto disposto dalla circolare MEF n. 15/2015, ultimo paragrafo, verifica la regolarità contributiva del soggetto cedente attestata dal DURC in corso di validità (la stessa verifica dovrà essere effettuata nei confronti del cessionario al momento del pagamento).



Qualora il DURC risulti regolare l'Agenzia effettua la verifica di cui alla circolare MEF n. 29/2009, sempre in capo al soggetto cedente.

Qualora quest'ultimo risulti "non inadempiente" e non risultino altre cause ostative, l'Agenzia comunica ai contraenti l'espressa accettazione e, al momento del pagamento, effettua le verifiche in capo al soggetto cessionario.

In caso di DURC non regolare o di riscontrata inadempienza l'Agenzia:

- non rende il proprio esplicito consenso alla cessione del credito rifiutandola espressamente entro 45 giorni dalla notifica;
- al momento del pagamento, effettua una verifica in capo al soggetto cedente.

Costituisce altresì valido motivo per rifiutare la cessione, sempre entro 45 giorni dalla notifica, la mancata trasmissione dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

ART. 6

Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione non rientranti nelle tipologie contrattuali di cui al precedente art. 5

Le cessioni relative a crediti derivanti da fattispecie non riconducibili alla categoria dei contratti di durata di cui al precedente art. 5, comma 1 sono soggette alla disciplina civilistica. Ne consegue che le cessioni di crediti inerenti a contratti quali, ad esempio, la compravendita, sono immediatamente opponibili all'Agenzia per effetto della notificazione indipendentemente dall'accettazione.

Si applica altresì la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione della Pubblica Amministrazione, qualora il credito ceduto discenda da contratti che abbiano esaurito i loro effetti, ossia quando la prestazione del contraente è stata integralmente e correttamente eseguita.

In tali fattispecie non essendo richiesto il consenso del soggetto pubblico ceduto, la verifica prevista dall'art. 48 bis, come già indicato nella circolare n. 22/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente) al momento del pagamento a favore del cessionario. Tuttavia, qualora in occasione della notifica della cessione, le parti richiedano l'espressa accettazione della cessione del credito con specifico riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza, l'Agenzia effettuerà la verifica ex art. 48 bis con le modalità indicate nell'art. 5 del presente regolamento.

ART. 7

Cessione del credito e mandato all'incasso

Nell'ipotesi in cui il soggetto cessionario è anche mandatario all'incasso e l'Agenzia dovesse rifiutare la cessione, il pagamento sarà effettuato comunque al soggetto a cui è stata conferito il mandato all'incasso (procura a riscuotere) ("cessionario" in qualità di procuratore).

Qualora nella fattispecie di cui sopra ricorra anche la necessità di effettuare la verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, non sarà applicata la procedura prevista dalla circolare n. 29/2009 (da ritenersi applicabile solo in caso di cessione in quanto citata espressamente), con la conseguenza che la suddetta verifica sarà effettuata solo nei confronti del creditore originario/mandante e non anche in capo al mandatario.

ART. 8

Applicazione dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni

La normativa sulla tracciabilità di cui all' art. 3 della legge n. 136/2010 si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato. La mancata comunicazione di detto conto corrente all'Agenzia costituisce motivo per rifiutare la cessione.



Si richiamano in proposito le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 di cui alla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, paragrafo 4.9.

Per quanto concerne le cessioni di credito poste in essere da strutture erogatrici di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, di cui all' art. 11 del presente regolamento, si richiama il paragrafo 4.5 della stessa determinazione n. 4/2011, nel quale si afferma che tali prestazioni non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità.

ART. 9

Eccezioni opponibili al cessionario

L'Agenzia, anche successivamente all'accettazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al creditore cedente.

In particolare l'Agenzia può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente: sia le eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito, sia le eccezioni relative ai fatti estintivi (quali ad esempio la compensazione).

ART. 10

Crediti futuri

Per la cessione di crediti futuri si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) che ha esteso le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa) ai crediti derivanti da contratto di servizi, forniture e lavori di cui al decreto stesso.

Si applica inoltre quanto previsto dall'ultimo paragrafo della circolare MEF n. 15 del 13.04.2015 ad oggetto "Attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva" nel quale viene tra l'altro evidenziato che "le verifiche fiscali e contributiva non possono che riferirsi al momento in cui sorge effettivamente il credito certo, liquido ed esigibile, ancorché l'atto di cessione dei crediti futuri sia stato perfezionato in epoca anteriore all'insorgere della specifica obbligazione commerciale per la quale si verifica il subingresso del cessionario".

Ai sensi dell'art. 3 della citata Legge n. 52/1991, la cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

ART. 11

Erogatori e validazione regionale

Il presente regolamento si applica anche nei confronti delle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

Possono essere accettate cessioni di crediti in attesa di validazione regionale, in considerazione del fatto che l'Agenzia può opporre al cessionario a titolo di eccezione anche una eventuale "non validazione" da parte della Regione Lombardia, dal momento che l'Agenzia si limita a dare esecuzione al rapporto convenzionale esistente con la struttura sanitaria, in modo strettamente vincolante rispetto a quanto stabilito dalle delibere regionali.

Pertanto in caso di mancata validazione Regionale dell'importo originariamente ceduto il cedente provvederà ad emettere relativa nota di credito e l'Agenzia corrisponderà al cessionario l'importo validato ovvero procederà al relativo recupero.

ART. 12

Procedura interna

Per quanto esposto nel presente regolamento si stabilisce la seguente procedura interna:



Allegato "A"

- a) Assegnazione dal parte del Servizio Affari Generali e Legali – Ufficio Gestione Documentale - della cessione di credito, per competenza, al Servizio Risorse Economico Finanziarie che verifica:
 - che il contratto sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che sia stato regolarmente notificato all'Agenzia;
 - se vi siano altre cessioni di credito derivanti dal medesimo contratto per le quali vi sia stata accettazione o esecuzione.
- b) Concluse le verifiche di cui al punto a), il Servizio Risorse Economico Finanziarie inoltra la cessione di credito al Dirigete dell'assetto dell'Agenzia responsabili del contratto dal quale discende il credito ceduto per acquisizione, entro e non oltre 10 giorni, di:
 - DURC del soggetto cedente;
 - conferma dell'esistenza del credito ceduto;
 - parere in merito ad eventuali cause ostantive all'accettazione della cessione.
- c) Il Servizio Risorse Economico Finanziarie, acquisito il riscontro di cui al punto b), verifica:
 - l'esistenza del credito ceduto;
 - che il soggetto cedente risulti "non inadempiente" alle verifiche effettuate ai sensi delle citate Circolari MEF n. 29/2009 e n. 15/2015 nei casi e con le modalità dalle stesse previste;
 - qualsiasi altra causa o circostanza che giustifichi il rifiuto espresso alla cessione del credito.
- d) Al termine dell'istruttoria il Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziarie dovrà:
 - acquisire il parere del Direttore Sanitario e/o Sociosanitario nel caso in cui i crediti oggetto di cessione si riferiscano, rispettivamente, a prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie;
 - acquisire il consenso/rifiuto alla cessione di credito dal Direttore Amministrativo;
 - comunicare al cedente e al cessionario, l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito, entro e non oltre 45 giorni decorrenti dalla data di notifica all'Agenzia;
 - inoltrare per conoscenza l'accettazione o il rifiuto della cessione di credito all'assetto dell'Agenzia responsabile del contratto.

Per quanto concerne le verifiche di regolarità fiscale e contributiva da porre in essere, in caso di crediti futuri, anche **successivamente** all'accettazione della cessione, si rimanda all' art. 10 del presente regolamento.